

Statuto

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Riferimenti teologici e pastorali

Il Consiglio pastorale diocesano raccomandato dal Concilio Vaticano II (cfr CD 27) presuppone la visione di Chiesa proposta dal Concilio stesso:

- La Chiesa come popolo di Dio ove tutti i membri mediante il Battesimo acquistano fondamentale dignità ed uguaglianza, partecipano tutti alla missione della Chiesa sacerdotale profetica e regale, e sono quindi impegnati “in comunione gerarchica” ad esercitare i propri ministeri;
- La Chiesa come “Corpo mistico” (cfr 1Cor 12; Ef 4ss.): aiuta a comprendere la diversità dei doni dello Spirito e delle funzioni nel popolo di Dio in favore della sua crescita. Il ministero gerarchico, presente nella Chiesa come servizio, è garanzia di unità e di fedeltà a Cristo;
- “I laici sono particolarmente chiamati a rendere presente ed operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro” (LG 33);
- I fedeli sono chiamati ad esercitare l’apostolato individuale nelle diverse condizioni della vita; ricordino tuttavia che l’apostolato associato corrisponde alle esigenze del popolo di Dio riunito nell’unico corpo ed è segno di comunione e di unità nella Chiesa (cfr AA 18);
- Il Battesimo, radice del sacerdozio comune dei fedeli, rende i laici partecipi della missione di Cristo e della Chiesa.

Riferimenti giuridici

“In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca il Consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi” (can. 511 del C.I.C.).

Riferimenti sinodali

“Il Consiglio pastorale diocesano, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, assuma anche le funzioni di Consulta delle Aggregazioni laicali presenti a livello diocesano ed in esso rappresentate, così da diventare luogo istituzionale di conoscenza e di confronto tra i rispettivi cammini nel quadro della pastorale promossa dalla Chiesa diocesana” (cfr Libro Sinodale n. 147).

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

A norma del decreto consiliare *Christus Dominus* (n. 27), del decreto *Apostolicam Auctuositatem* (n. 26), del Codice di diritto canonico (cfr can. 511-514 del C.I.C.) e con decreto del Vescovo, è costituito nella diocesi di Alba il Consiglio pastorale diocesano.

Art. 2 - Finalità

§ 1. Il Consiglio pastorale, espressione delle varie componenti del popolo di Dio della Chiesa di Alba, ha il compito, sotto l’autorità del Vescovo, di studiare, ricercare, discutere, elaborare e presentare proposte e suggerimenti, in ordine alle attività pastorali della diocesi.

§ 2. Il Consiglio pastorale è luogo di confronto, di esperienza di comunione e d’impegno per i movimenti e le associazioni laicali.

Art. 3 - Membri

§ 1. Il Consiglio pastorale è composto da fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica: chierici, membri di istituti di vita consacrata e soprattutto laici.

- § 2. I fedeli designati al Consiglio pastorale siano scelti in modo che, attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia come associati.
- § 3. Al Consiglio pastorale vengano designati fedeli che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
- § 3. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di un membro eletto, questi viene sostituito con il primo escluso, se di un membro cooptato viene sostituito dal Vescovo stesso.

Art. 4 – *Composizione*

§ 1. *Membri di diritto*

- Il Vicario generale
- I Vicari episcopali
- Il Presidente dell'Azione Cattolica diocesana
- I Direttori o Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

§ 2. *Membri eletti*

- Due laici per ogni Vicaria
- Un rappresentante di ciascuna associazione o movimento ecclesiale riconosciuti dalla Chiesa, che abbiano una presenza significativa in diocesi (presenza in più località, adesione stabile di almeno 50 persone).
- Due religiose elette o indicate dall'USMI
- Due religiosi eletti o indicati dai religiosi presenti in diocesi
- Un diacono eletto dai diaconi permanenti

§ 3. *Eventuali membri cooptati dal Vescovo.*

Art. 5 - *Presidenza*

Il Vescovo convoca il Consiglio pastorale e lo presiede personalmente o attraverso un suo delegato, determina le questioni da trattare, oppure accoglie quelle proposte dai membri.

Art. 6 - *Funzionamento*

§ 1. Il Consiglio pastorale elegge con voto segreto tre membri che costituiscono la segreteria; fra questi il Vescovo nomina il segretario.

§ 2. Il segretario redige e invia l'ordine del giorno in tempo utile e cura il verbale delle riunioni.

§ 3. Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti la metà più uno dei membri.

Art. 7 - *Durata*

§ 1. Il Consiglio Pastorale dura in carica cinque anni.

§ 2. In caso di vacanza della sede episcopale, il Consiglio Pastorale decade a norma del diritto.

Art. 8 - *Consiglio Pastorale e Consiglio Presbiteriale*

Il Vescovo può indire riunioni congiunte del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano, per realizzare maggiore coordinamento e corresponsabilità pastorale.

Art. 9

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Alba, Palazzo Vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo

